

ALLEGATO 7

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA DI MEZZI ED
ATTREZZATURE DI RAMPA AdF – CIG N. 57524743B7**

**CONTRATTO
TRA**

AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A., con sede legale in Via del Termine, 11 - 50127 Firenze, Partita IVA e Codice Fiscale 03507510489, in persona, in qualità di legale rappresentante munito di idonei poteri,

di seguito "**AdF**" o "**Committente**"

e

..... con sede in, Via, Partita IVA, Codice Fiscale....., in persona di....., nella sua qualità di, munito di idonei poteri,

di seguito "**Appaltatore**"

di seguito, singolarmente "**Parte**", congiuntamente "**Parti**"

PREMESSO CHE

- a)** AdF ha indetto apposita gara pubblica con la finalità di individuare un unico soggetto a cui affidare il servizio di manutenzione preventiva e straordinaria di mezzi ed attrezzature di rampa AdF, in conformità con i termini e le condizioni specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati facenti parte della documentazione di gara;
- b)** a seguito della suddetta gara, l'appalto è stato aggiudicato a
- c)** l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere espletati i servizi ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo;
- d)** l'Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, come attestato nell'Allegato A al Capitolato Speciale di Appalto e di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto, come attestato nel suddetto Allegato A al Capitolato Speciale di Appalto;

- e) AdF ha acquisito dagli enti competenti, relativamente alla società, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, accertandone la relativa validità;
- f) l'affidamento dei servizi suddetti, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche relative all'accertamento di....., il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
- g) stante l'urgenza dell'affidamento dei servizi suddetti si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo articolo 7.4 del presente Contratto;
- h) è decorso il termine di trentacinque giorni di cui all'art. 11 co. 10 del D.Lgs. 163/2006;
- i) il presente contratto è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle norme del Codice Civile;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati di cui al successivo articolo 11 costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento da parte dell'Appaltatore, in locale appositamente subconcesso da AdF, delle attività di presidio, manutenzione preventiva e straordinaria dei mezzi ed attrezzature di rampa AdF, in esercizio presso l'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze (nel prosieguo anche semplicemente "**Servizi**"), così come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nonché dall'offerta economica e dall'offerta tecnica prodotte dall'Appaltatore, documenti tutti che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto e, come tali, devono intendersi vincolanti per l'Appaltatore.

Nell'esecuzione dei servizi sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari a minimizzare l'interferenza con l'operatività aeroportuale.

Articolo 3

Durata

Il presente Contratto avrà una durata complessiva pari a 1 (uno) anno decorrente dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli spazi.

Alla scadenza naturale del contratto è facoltà della Committente prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto fino ad un massimo di 1 anno.

L'eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata dalla AdF per iscritto con un preavviso di tre mesi.

Articolo 4

Corrispettivi e Modalità di pagamento

L'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, contenente un ribasso sull'importo relativo ai servizi del%, costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Il corrispettivo contrattuale riconosciuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi sarà, pertanto, determinato applicando all'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il ribasso percentuale offerto.

Detto importo deve intendersi al netto dell'IVA e costituirà il corrispettivo dei servizi eseguiti a perfetta regola d'arte.

Negli importi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla perfetta esecuzione dei servizi.

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nessuno escluso o eccettuato.

Gli importi dovuti per il Servizio di presidio e manutenzione preventiva di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto. saranno corrisposti all'Appaltatore, a seguito di emissione, da parte del medesimo, di fatture mensili posticipate pari alla quota di 1/12 dell'importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto diminuito del ribasso offerto in fase di offerta.

Con tali corrispettivi l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Committente per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto dalla Committente con il pagamento del prezzo convenuto.

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità in cui l'Appaltatore è incorso, avverrà a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura relativa ai servizi eseguiti.

I costi per gli interventi di manodopera e fornitura dei materiali dei pezzi di ricambio non compresi nel canone di manutenzione preventiva saranno raggruppati e fatturati mensilmente dopo l'avvenuta prestazione, sottoponendo ad AdF i consuntivi del mese di competenza entro il giorno 15 del mese successivo.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, AdF procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Si precisa che il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd DURC) rilasciato dagli enti competenti.

L'Appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto, durante il corso del servizio.

In considerazione della responsabilità derivante ad AdF dall'art. 35, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quale risulta a seguito delle variazioni apportate dall'art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'art. 50 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, in qualità di "Committente", in relazione al versamento all'Erario da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti, l'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto d'appalto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate dai propri subappaltatori che operano nell'ambito del medesimo appalto. Nell'ipotesi in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non vengano versate, l'Appaltatore si impegna a mantenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi danno e/o costo, ivi incluse maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero essere accertati dall'Amministrazione finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, a fornire, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante l'avvenuto versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti.

Fermo quanto sopra, l'Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, in ogni caso, a esibire, a semplice richiesta da parte di AdF, ogni più idonea documentazione atta a consentire al Committente di verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali di cui innanzi.

La previa esibizione della suddetta dichiarazione sostitutiva e dell'ulteriore documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali eventualmente richiesta da AdF è condizione per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del Capitolato Speciale di Appalto la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i." Inoltre, L'Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 7.2 lett. b. Inoltre, l'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 5

Penali

AdF si riserva la facoltà di istituire regolari controlli sull'esecuzione del Servizio oggetto del presente atto e, qualora si riscontrassero delle inadempienze, farsi rimborsare dall'Appaltatore le spese ed ogni diritto derivante da eventuali danni patiti.

Fatto salvo il maggior danno, in caso di inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto si prevede quanto segue:

- (i) relativamente agli interventi di manutenzione preventiva, in caso di ritardo nella riconsegna del mezzo rispetto al termine di tolleranza previsto all'art. 4.3 del Capitolato Speciale di Appalto, o indicato da AdF, quest'ultima avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
- (ii) relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, in caso di ritardo nella riconsegna del mezzo rispetto al termine di tolleranza previsto o indicato da AdF,

- quest'ultima avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
- (iii) in caso di intervento straordinario prestato in ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 5.2 del Capitolato Speciale di Appalto, entro 90 (novanta) minuti fuori orario di presidio, AdF avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di Euro 500,00 per ogni ora o frazione di ritardo, fatto salvo il maggior danno;
 - (iv) a seguito di controlli AdF, in caso di mancata produzione e/o mancato aggiornamento delle schede tecniche relative al parco mezzi AdF e relative attrezzature, AdF avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di Euro 500,00 per ogni scheda mezzi risultata incompleta e/o mancante, fatto salvo il maggior danno;
 - (v) in caso di intervento effettuato dall'Appaltatore in modo non regolare, non rispettando le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e/o della casa costruttrice e di buona norma tecnica, AdF avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di Euro 500,00 per ogni mezzo, fatto salvo il maggior danno;
 - (vi) in ciascun caso di utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento, AdF avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di Euro 500,00, fatto salvo il maggior danno;
 - (vii) in ciascun caso di utilizzo non autorizzato di dotazioni della Committente, AdF avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale di Euro 500,00, fatto salvo il maggior danno.

La Committente, in caso di mancato o ritardato intervento, ha la facoltà di provvedere direttamente nel modo più rapido e di sua convenienza, all'esecuzione di tale intervento con addebito all'Appaltatore dei danni e delle maggiori spese sostenute.

Il raggiungimento del monte complessivo delle penali pari al 10% del canone annuale sarà considerato grave inadempimento e pertanto consentirà ad AdF di escutere la garanzia di esecuzione oltreché di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r., a meno che AdF stessa preferisca agire per l'adempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti da AdF medesima.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Gli importi di penale saranno trattenuti direttamente sugli importi da corrispondersi ai sensi del precedente art. 4.

Articolo 6

Cauzione definitiva - Garanzie e coperture assicurative

L'Appaltatore ha presentato, a garanzia delle obbligazioni assunte, la cauzione definitiva di importo pari ad Euro prevista all'articolo 21 (Garanzia) del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore ha, altresì, presentato le coperture assicurative previste all'articolo 22 (Assicurazioni) del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 7

Clausola risolutiva espressa e recesso

7.1 Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, AdF si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell'eventualità di:

- a) inadempimento anche solo parziale anche di uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è prevista nel presente Capitolato Speciale di Appalto la clausola di risoluzione espressa;
- b) esistenza o sopravvenienza a carico dei soggetti di cui all'art. 2 del DPR 252/98 di provvedimenti di cui alla normativa "Antimafia" (solo se l'Appaltatore è ditta italiana o straniera con sede secondaria in Italia);
- c) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- d) frode nell'esecuzione dei servizi;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) subappalto abusivo;
- h) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- i) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

- a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".

7.3 In tutti i suddetti casi di risoluzione, AdF sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto AdF potrà procedere:

- a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- b) all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Speciale di Appalto in cui è prevista la risoluzione del contratto.

7.4 In conformità con quanto previsto all'articolo 40 (Cause di recesso) del Capitolato Speciale di Appalto, AdF si riserva la facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque momento, comunicandolo all'Appaltatore con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi compiuti a regola d'arte fino al momento di efficacia del recesso, restando espressamente esclusi qualsivoglia ulteriore pretesa, diritto, indennizzo e/o corrispettivo.

AdF ha altresì il diritto di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia,

In ogni caso, AdF potrà recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

Articolo 8

Legge Applicabile e Foro competente

Il presente Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana;

Per tutte le eventuali controversie tra AdF e l'Appaltatore, sia durante la validità del presente Contratto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Articolo 9

Responsabilità Amministrativa Delle Persone Giuridiche

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Committente AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che l'Appaltatore medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.

In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 10

Responsabile dell'esecuzione del Contratto

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per AdF, dell'esecuzione del presente Contratto è

Articolo 11

Allegati - Norma di rinvio

Allegati

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta economica presentata;
- c) Offerta tecnica presentata;
- d) Cauzione definitiva;
- e) Polizze Assicurative.

Norma di rinvio

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l'Appaltatore.

Firenze,

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. le disposizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell'appalto), 4 (Manutenzione preventiva), 5 (Manutenzione straordinaria), 6 (Altri servizi), 12 (Durata dell'appalto), 14 (Corrispettivi), 15 (Modalità e termini di pagamento), 19 (Controlli e penali), 20 (Personale), 21 (Garanzia), 22 (Assicurazioni), 35 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti), 36 (Foro competente e Legge applicabile), 37 (Clausola risolutiva espressa), 38 (Pubblicità e clausola di riservatezza), 40 (Cause di recesso), 41 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore